



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITO	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERE
---------	-----------------------------	--------

<p>17/12/2015 Ordine Verona</p>	<p>■ Concorso di idee ■ Beni vincolati</p>	<p>12/01/2016 – CNAPPC</p>
<p>L'Amministrazione Comunale di Verona ha deciso di indire un concorso internazionale di idee per valutare possibili soluzioni di copertura dell'Anfiteatro Romano "Arena di Verona".</p> <p>Escludendo in questa sede valutazioni di carattere generale sulla opportunità dell'intervento proposto - oggetto di ampio dibattito sia interno al Consiglio dell'Ordine che a livello cittadino - ancorché in forma di concorso di idee, vista la valenza a carattere internazionale del bando e nello spirito di collaborazione tra Enti istituzionali, si ritiene opportuno acquisire un Vostro autorevole parere in merito alla prevista partecipazione non riservata ai soli architetti.</p> <p>Il Comune di Verona, nella nota di riscontro del 14 u.s. alle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine, ritenendo che <i>"la procedura (...) non si configura come livello di progettazione per la quale vige il disposto normativo di esclusività richiamato, ma semplicemente come ricerca per l'individuazione della migliore idea da porre poi in gara di progettazione con successiva procedura"</i> ritiene di non condividere <i>"l'ipotesi secondo la quale possano essere ammessi al concorso internazionale di idee i soli professionisti architetti"</i>.</p>	<p>RD 2537/1925, art. 52</p> <p>Consiglio di Stato, sentenza n. 5239/2006 ANAC, determinazione n. 4/2015</p> <p>TAR Lazio, sentenza n. 7997/2011</p>	<p>Si fa seguito alla nota, prot. n. 3879 del 17 dicembre scorso, con la quale Codesto Ordine ha evidenziato a questo Consiglio Nazionale l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Verona di indire un concorso internazionale di idee finalizzato a valutare possibili soluzioni di copertura dell'Anfiteatro Romano "Arena di Verona".</p> <p>Si tralascia, in questa sede, ogni valutazione circa l'opportunità di prevedere un intervento di tale portata su uno tra i più famosi monumenti del mondo.</p> <p>Fin d'ora non può essere tralasciato, invece, il tema relativo alle peculiari competenze professionali coinvolte nella progettazione in un ambito tanto delicato e, per questo, adeguatamente tutelato, con specifici vincoli, dalla normativa vigente.</p> <p>Al riguardo, è del tutto evidente che in un simile contesto, qualsivoglia richiesta di tipo progettuale, anche di livello pari ad uno studio di fattibilità, debba comunque prevedere la titolarità di un architetto.</p> <p>Si confermano pertanto le valutazioni espresse in merito da Codesto Ordine, che fanno correttamente riferimento all'art. 52 del R.D. 2537/1925, il quale prevede l'esclusiva competenza dell'architetto per la progettazione di interventi su immobili di interesse storico-artistico, sottoposti a vincoli culturali.</p> <p>Ciò è stato peraltro ripreso e confermato dal Consiglio di Stato-Sez. VI, con la Sentenza n°5239 dell'11/09/2006 ed ulteriormente ribadito dall'ANAC, con la determinazione n°4/2015 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".</p> <p>E' evidente che la riserva di competenza in favore degli architetti, prevista dalla normativa italiana e ripresa dall'ANAC e dalla giurisprudenza, sia finalizzata a garantire che la progettazione di interventi su immobili di interesse storico-artistico sia effettuata da professionisti dotati di una specifica preparazione nel campo dell'architettura, dei beni culturali e della storia dell'arte.</p> <p>E' comunque da ritenere ammissibile, nel rispetto del sopra citato art. 52 del RD 2537/1925, la partecipazione degli ingegneri nelle società o nei raggruppamenti temporanei, affinché possano supportare le attività progettuali dell'architetto, per gli aspetti che sono di competenza anche degli ingegneri, come quelli strutturali.</p> <p>A tal uopo, si riporta un estratto della sentenza n. 7997 del 17.10.2011 del TAR Lazio, secondo cui <i>"dal disposto dell'art. 52, R.D. n. 2537/1925, si evince che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico e artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri"</i>.</p> <p>Si auspica dunque che l'Amministrazione Comunale di Verona, al di là di una ulteriore riflessione sull'opportunità di prevedere un intervento di tale portata su un monumento di interesse mondiale, voglia comunque rivedere l'impostazione del bando, prevedendo che la progettazione dell'intervento sia riservata agli architetti o a raggruppamenti di professionisti coordinati da un architetto.</p> <p>Nel chiedere di conoscere ogni successivo sviluppo del caso, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.</p>